(N. 288)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e Belle Arti) della Camera dei Deputati nella seduta del 17 febbraio 1949 (V. Stampato N. 329)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione (GONELLA)

di concerto col Ministro delle Finanze
(VANCNI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1949

Esami di Stato di abilitazione professionale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A coloro che abbiano conseguito nelle sessioni di esami riferentisi all'anno accademico 1947–48 la laurea o il diploma in medicina e chirurgia, chimica, farmacia, ingegneria, architettura, veterinaria, agronomia o di perito forestale e in materia di economia e commercio, nonchè nelle discipline statistiche, necessari per essere ammessi ai singoli esami di Stato di abilitazione professionale, sono estese le disposizioni emanate con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683.

Il Presidente della Camera dei Deputati
GRONCHI.